

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3886

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IPERICO, DI GIULIO, TRIVA, CARUSO, FINELLI, FLAMIGNI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, DE SABBATA, DONELLI, DULBECCO, FAENZI, LAVAGNOLI, MONTI RENATO, TORTORELLA ALDO, NAPOLITANO, TRIPODI GIROLAMO

Presentata il 3 luglio 1975

Soppressione dell'ENAL e norme per una nuova politica del tempo libero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente decisione dell'Assemblea di rinviare in commissione la proposta di legge per il finanziamento di 3 miliardi di lire all'ENAL abbinandola alle proposte di legge che prevedono la ristrutturazione o la soppressione dell'ente medesimo ha riproposto con evidenza un problema che non può più essere eluso: quello della politica culturale e ricreativa — del cosiddetto tempo libero — che un paese economicamente e socialmente sviluppato come il nostro deve realizzare.

Per questo abbiamo ritenuto necessario presentare una proposta di legge che sia al passo con lo sviluppo reale del dibattito culturale e della realtà associativa e che porti un ulteriore contributo ad aspetti e impostazioni, anche recenti, dello stesso movimento democratico che, a nostro parere, devono ricevere nuovi impulsi e aperture alla luce delle esperienze reali degli ultimi anni. Basti richiamare a questo proposito il concretarsi della funzione delle Regioni, gli

aspetti nuovi che ha assunto l'azione degli enti locali in questa nuova realtà, la letterale esplosione dell'iniziativa culturale e associativa dal basso, con fenomeni assai estesi di partecipazione popolare e di massa.

È proprio alla luce di queste esperienze nuove, messe in risalto dal voto sul *referendum* per il divorzio e confermate con forza ancora maggiore dall'esito del voto del 15 giugno; è in seguito a questa richiesta generale di un salto di qualità nel rapporto fra lo Stato e i cittadini, fra gli strumenti che il potere centrale mette a disposizione del libero associazionismo e la realtà in questo settore, come si è venuta configurando al di fuori degli schemi in cui al vertice si vorrebbe costringerlo, che la nostra proposta non solo prevede la soppressione dell'ENAL in quanto strumento « statico-corporativo » — sulla cui esigenza molte forze, anche nella maggioranza, sono concordi — ma, inoltre, cerca di evitare l'appesantimento di nuove strutture burocratizzanti di ver-

tice che potrebbero ancora presentare il rischio di frenare il libero dispiegarsi di tutte le energie che dal libero associazionismo e dal dibattito culturale democratico potranno scaturire.

La struttura della nostra proposta di legge si fonda quindi sullo sviluppo della autonomia anche per quanto riguarda gli aspetti del tempo libero, collegandosi con il grande filone, peculiare del nostro paese, delle autonomie locali.

Oltre agli aspetti pratici e tecnico-formali dello scioglimento dell'ente e della collocazione futura del personale dipendente, per cui ci si riferisce essenzialmente alla recente legge sul parastato, la proposta prevede dunque che la politica del tempo libero si sviluppi soprattutto attraverso meccanismi di sostegno e di agevolazione del libero associazionismo e di rapporto nuovo di questo settore di attività con le Regioni e gli enti locali che, nello stesso tempo, avranno funzioni proprie di studio, di programmazione e di coordinamento delle iniziative, non escluso il compito di provve-

dere agli impianti e alle strutture di cui l'associazionismo potrà fruire.

In questo quadro il vertice dello Stato non potrà che avere una pur importante funzione di orientamento e di indirizzo politico generale che non dovranno, però, essere svolti da organismi burocratici consolidati, nel qual caso si correrebbero rischi analoghi a quelli che la presenza dell'ENAL ha comportato in tutti questi anni, ma che potranno essere efficacemente svolti dalla prevista Conferenza nazionale del tempo libero in cui porteranno il proprio contributo tutte le forze vive e reali dell'associazionismo e del mondo del lavoro. In questo quadro lo Stato dovrà dare il proprio contributo concreto attraverso l'erogazione dei mezzi finanziari sia alle Regioni, province e comuni, sia alle associazioni del tempo libero, modificando anche la pratica, seguita finora, di legare le fortune del settore a fattori aleatori quali le entrate di talune lotterie, e instaurando invece un principio corretto che deve consistere nel prevedere nei rispettivi bilanci i mezzi necessari alle esigenze di tutto il settore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

SOPPRESSIONE DELL'ENAL

ART. 1.

L'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori) è soppresso. Il Ministro del tesoro procede alla liquidazione dell'Ente con le modalità e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è trasferito ai comuni nel territorio dei quali si trova ubicato e non può essere utilizzato per fini diversi da quelli stabiliti nella presente legge.

La gestione del concorso pronostici abbinato alle estrazioni settimanali del gioco del lotto istituito con decreto del Ministro delle finanze n. 16781 del 3 luglio 1957, è esercitata direttamente dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

ART. 2.

Per il personale dipendente alla data del 31 dicembre 1974 si applicano le norme di cui all'articolo 2, comma quinto e seguenti, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

CAPO II.

TUTELA DELLE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO

ART. 3.

Le attività culturali, ricreative, sportive e turistiche di tempo libero, in quanto concorrono a promuovere l'educazione permanente e lo sviluppo culturale dei cittadini, sono tutelate dalla Repubblica nelle sue diverse articolazioni le quali provvedono a favorirne e a potenziarne la pratica.

ART. 4.

Ai fini di cui all'articolo precedente i pubblici poteri agevolano in particolare i circoli e le associazioni culturali, ricreative e turistiche, con almeno 50 soci e quelle

sportive, con almeno 25 iscritti, che si richiamano allo spirito della Costituzione e che svolgono la propria attività senza fini di lucro.

ART. 5.

I comuni uniformano, ai fini della presente legge, la loro attività ai principi del decentramento e della partecipazione dei cittadini alla gestione sociale. Essi istituiscono comitati per il tempo libero e le attività culturali i cui membri, da essi nominati, siano rappresentativi delle forze sociali e del libero associazionismo per favorire e coordinare le attività e le iniziative in tale campo.

Il comune, anche su segnalazione delle commissioni di cui al precedente comma, può disporre accertamenti per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti indicati nell'articolo precedente. Ove si accerti che tali requisiti siano carenti viene assegnato un termine di tre mesi per la regolarizzazione e qualora entro detto termine non venga ottemperato l'invito del comune decadono le agevolazioni previste dalla legge.

I circoli e le associazioni che possiedono i requisiti previsti dall'articolo precedente sono iscritti in appositi elenchi, tenuti dai comuni, di cui si avvale anche la Commissione nazionale prevista dall'articolo 8 per l'accertamento dei requisiti delle Associazioni nazionali del tempo libero.

ART. 6.

Le Regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sentiti i comuni, le associazioni del tempo libero e le forze sociali, si danno le necessarie strutture organizzative; svolgono funzioni di studio, di programmazione e di costruzione di impianti per il potenziamento delle attività ricreative, della cultura, dello sport, del turismo sociale e delle attività integrative e del tempo pieno nella scuola, stimolando e agevolando inoltre le iniziative del libero associazionismo, dei circoli, dei comuni e loro comprensori e delle province.

ART. 7.

Le Associazioni nazionali per il tempo libero, gli enti di promozione sportiva e gli enti di turismo sociale che si richiamano ai principi previsti dagli articoli 3 e 4 o

che abbiano una presenza organizzata in almeno dieci Regioni, con almeno 700 circoli o associazioni affiliate e con almeno settantamila iscritti su scala nazionale ricevono un contributo annuo, proporzionale al numero degli associati, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 8.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le Regioni, convoca ogni anno la Conferenza nazionale per il tempo libero la quale traccia le linee programmatiche di politica nazionale per il tempo libero. Alla Conferenza nazionale sono invitate le rappresentanze dei comuni e delle province, le Associazioni nazionali per il tempo libero, gli Enti di promozione sportiva e di turismo sociale e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Conferenza nazionale elegge una Commissione permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di accertare i requisiti delle Associazioni nazionali e di verificare l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dalla Conferenza nazionale.

CAPO III.

MISURE FINANZIARIE

ART. 9.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 è stanziata la somma di lire 5 miliardi annui da iscrivere in un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A copertura della somma di cui al comma precedente la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle entrate previste al terzo comma dell'articolo 1.

ART. 10.

Ai fini della presente legge il gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevato, per le Regioni, dal 15 per cento al 15,50 per cento e le aliquote annuali delle entrate sostitutive dei tributi soppressi sono maggiorate dell'1 per cento per i comuni e dello 0,50 per cento per le province.